

aree sottomarine del Canale di Sicilia, nel luglio del 1831, al largo della cittadina di Sciacca (Agrigento) emerse un'isola creata dal magma di un cratere sommerso;

tale isola, di forma vagamente circolare, sita a 37°,11 di latitudine nord e 12°,44 di latitudine est da Greenwich, in una zona profonda circa 180 metri sul banco detto « secca di mare » poi chiamato « banco Graham », raggiunse il massimo sviluppo nel mese di agosto del 1831, misurando circa 4.800 metri di circonferenza e 63 metri di altezza massima;

l'emersione di una nuova terra a circa 30 chilometri a sud della Sicilia destò grande interesse tra le potenze marittime di allora che inviarono sull'isola diverse spedizioni scientifiche;

contestualmente alla curiosità scientifica si innescò una disputa sulla sovranità dell'isola. Il 2 agosto 1831 il capitano del cutter inglese *Hind*, Humprey Le Fleming Senhouse, piantava sugli scogli vulcanici la Union Jack per sancirne il possesso della corona Britannica sull'isola battezzata in quell'occasione « Graham ». Il 17 agosto 1831 invece, l'allora regnante su Napoli e Sicilia Ferdinando II di Borbone, con atto sovrano includeva l'isola nel proprio Regno con il nome di « Ferdinanda ». E financo la bandiera francese sventolò su quelle solitarie rocce che per Parigi assunsero il nome di « Isola Giulia »;

mentre infuriava la *querelle* sul possesso, però, il 28 dicembre 1831, a causa dei fenomeni sismici sottomarini, l'isola si inabissò scomparendo tra i flutti lasciando irrisolta la *vexata quaestio*;

in questi ultimi mesi, nel 2002, il crescente fermento registrato nella piattaforma su cui poggia la Sicilia, caratterizzato da fenomeni eruttivi del vulcano Etna, emissioni di gas e vapori, attività sismica e magmatica anche sottomarina, ha indotto studiosi e scienziati a ritenere probabile una imminente riemersione dell'isola contesa, che già da quota 8 metri sotto il livello del mare, si è portata a -5 metri;

su vari organi di stampa del Regno Unito, il *Times* tra gli altri, sono stati pubblicati commenti e articoli che rivendicano il possesso della Corona Britannica sull'isola —:

se, nel caso di una effettiva riemersione dell'isola, il Governo intenda far valere la sovranità italiana su « Ferdinanda » essendo lo Stato italiano succeduto al Regno delle Due Sicilie nella sovranità territoriale. (4-04741)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta scritta:

MORETTI, ROMOLI, LENNA, SARO, FONTANINI, DANIELE GALLI, ZANETTA, FRANZ, LORUSSO, AMATO, BAIAMONTE, DEODATO, GASTALDI, STERPA, ROSSO, COZZI, D'AGRÒ, MARIO PEPE, ALFREDO VITO, PERROTTA, MAIONE e LAZZARI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

le comunità del Friuli Venezia-Giulia situate nella sponda sinistra del corso basso del Fiume Tagliamento attendono da più di 30 anni la conclusione delle opere di salvaguardia dal pericolo di alluvioni causate dallo stesso fiume;

preso atto che comunque dei lavori di difesa, seppur parziali, sono stati effettuati nel corso degli anni e che in questo momento si stanno realizzando le opere di rafforzamento degli argini in comune di Latisana e di Ronchis;

rilevato che le opere di difesa vengono realizzate secondo le indicazioni del piano stralcio elaborato dall'autorità di bacino dei Fiumi: Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e che la regione Friuli Venezia-Giulia sta predisponendo l'incarico di progettazione per la realizzazione della prima cassa di espansione;

preso atto che alcune Comunità sono già dotate di norme urbanistiche di salvaguardia già molto restrittive e penalizzanti lo sviluppo urbanistico;

atteso che le comunità interessate al pericolo di inondazione non possono ancora ulteriormente essere colpite da norme penalizzanti che facciano pensare ad uno Stato più pronto a salvarsi burocraticamente piuttosto che a risolvere i problemi;

vista la circolare n. 2560/B.2.5.4. dell'8 novembre 2002 con la quale l'autorità di bacino intende portare a compimento l'iter burocratico relativo alle leggi n. 267 del 1998 e n. 365 del 2000, prevedendo norme che bloccano completamente lo sviluppo socio-economico delle comunità come se fossero di fatto già alluvionate —

se non ritenga che debba essere spesa la circolare di cui in premessa, così da permettere un approfondimento sui risultati positivi dei lavori di sicurezza già effettuati e quelli di imminente realizzazione e per permettere una concertazione con gli enti locali al fine di non sovrapporre nuovi vincoli di salvaguardia a quelli già predisposti dalla legge regionale n. 27 del 1988;

se non ritenga opportuna l'adozione di iniziative normative volte a modificare le leggi n. 267 del 1998 e n. 365 del 2000, nel senso di concedere autonomia di azione all'autorità di bacino per concertare, con le regioni e gli enti locali interessati, adeguati provvedimenti di salvaguardia nelle zone ritenute a rischio idrogeologico. (4-04751)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta scritta:

SCALTRITTI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'accertamento e la revisione degli usi sono compiti tradizionalmente attribuiti alle Camere di commercio;

la normativa vigente in materia è tuttora quella del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (articoli da 34 a 40), la quale prevede tre fasi:

a) la predisposizione da parte della Camera di commercio di uno schema di raccolta degli usi e consuetudini;

b) la consultazione delle associazioni interessate;

c) l'emissione della delibera, spettante agli organi della Camera di commercio;

nel 1964 il Ministro dell'industria con la circolare n. 1695/c del 2 luglio 1964 ha dettato le istruzioni per l'applicazione di detta normativa le quali, da un lato, hanno consentito un puntuale e dettagliato approfondimento della materia, dall'altro hanno comportato una notevole dilatazione dei tempi necessari per svolgere le attività richieste dovendosi procedere alla costituzione di un'apposita commissione provinciale degli usi e successivamente a quella di un elevato numero di comitati tecnici;

in base all'esperienza comune delle Camere di commercio passano almeno due anni tra la richiesta di designazione dei rappresentanti ai vari enti e la pubblicazione dei risultati del lavoro;

le tecnologie informatiche oggi disponibili consentirebbero di ridurre notevolmente i tempi per le procedure necessarie —

se non sia il caso di abrogare la citata circolare n. 1695/c del 1964 e contestualmente emanare una nuova circolare che consenta alle Camere di commercio di affiggere ogni cinque anni apposito avviso all'albo camerale, trasmettendo la raccolta degli usi vigenti alle associazioni imprenditoriali di categoria, agli ordini professionali, ai comuni, all'Amministrazione provinciale, con l'invito a proporre osservazioni in merito entro un determinato lasso